

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CFA
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 006/CFA- RIUNIONE DELL'11 LUGLIO 2019

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. CORAZZA GIULIO SEGUITO GARA ASD VIGONOVO/USD GRAVIS DEL 3.3.2019 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019)

Il Presidente Federale, con ricorso ritualmente notiziato, impugna, ex art. 37 del 37 comma 1 lett. C) C.G.S., la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019 perché la sanzione inflitta al calciatore Corazza Giulio a seguito del comportamento tenuto nella gara ASD Vigonovo contro USD Gravis del 3.3.2019 – Campionato Seconda Categoria Girone A, è stata ritenuta incongrua.

Ora, dalla lettura del rapporto di gara, emerge chiaramente come il comportamento del calciatore Corazza Giulio sia stato non solo irrispettoso ed ingiurioso ma abbia assunto un tale livello di violenza verbale e fisica nei confronti del direttore di gara, tanto da provocare l'intervento di altri calciatori per impedire atti violenti del Corazza nei confronti del direttore di gara.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La sanzione inflitta delle otto giornate di gara in applicazione dell'art. 19 comma IV del codice di giustizia sportiva appare a codesta Corte incongrua condividendo le ragioni addotte nel ricorso presentato dal Presidente Federale.

Infatti, la condotta del calciatore Corazza Giulio, pur rientrando nella fattispecie declinata dall'art. 19 comma IV è stata sanzionata con il minimo edittale previsto dalla norma.

Alla luce delle risultante probatorie versate nel ricorso in appello, non contestate, che evidenziano la grave e riprovevole condotta del Corazza durante la gara e soprattutto a fine gara, sia stata oltremodo grave e che pertanto la sanzione delle otto giornate di squalifica appare decisamente incongrua.

In conclusione l'accertamento effettuato dal primo Giudice è stato puntuale ed è da confermare, non condivisibile è la conseguente sanzione elevata delle otto giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2019.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9653/807 PFI 18-19 MS/GT DEL 7.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019)

Con ricorso in data 10.6.2019, la Società ASD Nuovo Latina Isonzo impugnava il C.U. n. 445 pubblicato dal Tribunale Federale Territoriale presso il CR Lazio il 3.6.2019 nella parte in cui veniva applicata alla società ricorrente la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020.

Deduceva la ricorrente che l'accordo sulla pena preliminarmente intervenuto tra essa Società e l'Ufficio della Procura Federale prevedeva, oltre al versamento di una ammenda pari ad euro 100, la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare durante la Stagione Sportiva in corso (2018/2019), come letteralmente risultava dal verbale di udienza del 30.5.2019.

Era peraltro accaduto che il Tribunale decidente avesse, di propria iniziativa, modificato i termini della pattuizione in essere tra le parti in relazione alla Stagione Sportiva di riferimento ai fini dell'applicazione della penalizzazione, sancendo che quest'ultima dovesse essere scontata nella Stagione Sportiva 2019/2020 (*"perché in quella corrente si palesa inefficace"*).

Di ciò la ricorrente si doleva, in quanto il Giudice territoriale avrebbe potuto rigettare l'ipotesi di accordo ad esso sottoposto (qualora ritenuto incongruo) ma non modificarne i contenuti, sollecitando l'annullamento della decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, conseguendone l'annullamento del provvedimento impugnato.

Costituisce infatti principio pacifico, anche all'interno dell'ordinamento giuridico statale, che, in presenza di accordo sul regime della sanzione tra le parti processuali (Accusa e Difesa) in sede di riti cd. alternativi, l'Organo decidente, qualora non ne condivida i termini, non possa che disattendere l'intesa raggiunta (con l'effetto del ripristino del rito ordinario), senza alcun potere di intervento variativo. Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Nuovo Latina Isonzo di Latina (LT) e annulla la decisione impugnata. Rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL CALC. ZURBAGIU STRACHINA RONALDO DENIS AMAN (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING SALA CONSILINA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1 LETT. C) C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO ALL'1.7.2021 SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/REAL PALOMONTE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - DEL 4.3.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania, è diretto in via preliminare e pregiudiziale alla declaratoria di ammissibilità del ricorso per revocazione ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), G.G.S. Nel merito, si chiede l'annullamento e/o la revoca della sanzione della squalifica inflitta al reclamante stante la violazione dell'art. 36, comma 6, e 44, comma 1.2, C.G.S. con conseguente violazione del diritto di difesa; in subordine, la riduzione significativa e congrua della sanzione inflitta. In via istruttoria, il reclamante chiede, ove la Corte Federale di Appello lo ritenesse necessario, una nuova audizione dell'arbitro a chiarimenti sulla vicenda; in alternativa, la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di fare piena e definitiva luce sugli avvenimenti in discussione, con sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata nonché del presente giudizio.

Nel ricorso si assume in via preliminare e pregiudiziale che il presente giudizio risulta viziato da un palese errore di fatto in quanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale avrebbe indebitamente presunto l'avvenuta trasmissione degli atti processuali richiesti dalla Società Sporting Sala Consilina non esistendo la casella di posta elettronica alla quale la documentazione sarebbe stata inviata. Nel merito, si adducono due motivi di ricorso. Con il primo si deduce la violazione del diritto di difesa del ricorrente per la mancata trasmissione degli atti ufficiali richiesti dal Presidente della A.S.D. Sporting Sala Consilina alla quale all'epoca dei fatti apparteneva il reclamante. Con il secondo motivo si lamenta l'"assoluta eccessività della sanzione comminata" dal giudice di primo grado mancando da parte del reclamante qualsiasi volontà di pregiudicare l'incolumità fisica e/o psicologica dell'arbitro.

Osserva questa Corte Federale di Appello che il reclamo è del tutto destituito di fondamento se non addirittura inammissibile per le ragioni che seguono. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale della Campania. L'errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di Appello Territoriale per aver ritenuto avvenuta la trasmissione degli atti processuali richiesti non può essere considerato alla stregua di un fatto nuovo e sopravvenuto trattandosi invece di un fatto eventualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. In altri termini, il reclamante cerca di ottenere un riesame del merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall'ordinamento sportivo. L'inammissibilità del ricorso per revocazione non consente che si passi all'esame del merito della vicenda che oltretutto non sarebbe ammissibile in quanto il reclamante si limita ad affermare che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal Direttore di gara.

Non vi è, pertanto, alcuna valida ragione per accogliere, neanche parzialmente, il reclamo del calciatore Zurbagiu, il quale deve essere dichiarato inammissibile essendo inconcepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale, né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti.

Il rigetto del reclamo comporta automaticamente che venga incamerata la tassa reclamo.

Per questi motivi, la Corte Federale di Appello dichiara inammissibile il reclamo come proposto dal calciatore Zurbagiu Strachina Ronaldo Denis Aman e conferma integralmente la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. VELLONE BRUNO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E PROPRIETARIO DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;

- AMMENDA DI € 1.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91 NOIF E 30 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10796/98 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 29.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

Il reclamo del Sig. Vellone Bruno, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - su deferimento da parte del Procuratore Federale del 29.3.2019, è diretto in via preliminare alla sospensione della decisione del giudice di primo grado stante "il grave ed irreparabile danno alla propria reputazione ed immagine professionale". In rito, e in riforma della decisione impugnata, il reclamante chiede che si dichiari la decadenza della Procura dall'azione disciplinare e l'improcedibilità del deferimento per violazione degli artt. 32-ter, comma 4, e 32-quinquies C.G.S. Nel merito, il reclamante, stante l'"insussistenza delle incolpazioni e la mancanza dell'elemento, soggettivo ed oggettivo, necessario a configurare l'illecito ipotizzato", chiede l'annullamento della decisione di primo grado "e la decadenza degli obblighi di pagamento posti a carico dell'odierno reclamante". In via istruttoria, il reclamante chiede di essere sentito, nonché l'acquisizione di tutta la documentazione da lui prodotta in sede di audizione da parte della Procura Federale e quella allegata alle due memorie, con riserva di produrre ulteriore documentazione.

In particolare, il reclamante deduce con il primo motivo di diritto la violazione dell'art. 32-ter C.G.S. in quanto l'atto di deferimento sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa, "con decadenza dell'azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento". In proposito, il reclamante fa presente di aver prodotto una memoria difensiva il 18.2.2019 sicché la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare mediante il deposito dell'atto di deferimento entro il successivo termine di 30 giorni che scadeva il 20.3.2019, mentre l'atto di deferimento sarebbe tardivo perché depositato soltanto in data 29.3.2019. Con il secondo motivo di diritto il reclamante lamenta la violazione dell'art- 32-quinquies C.G.S. per il "mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini. Inutilizzabilità degli atti". Al riguardo, il reclamante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma la natura ordinatoria dei suddetti termini. Assumendo invece la natura perentoria del suddetto termine, il reclamante afferma che la Procura Federale è decaduta dal potere di esercizio dell'azione disciplinare e gli atti tardivamente compiuti sono inefficaci. Con il terzo motivo di diritto il reclamante lamenta una serie di vizi della decisione di primo grado, in particolare l'infondatezza dei presupposti posti a fondamento della decisione, l'omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata, l'insussistenza delle incolpazioni e la mancanza di

ogni elemento, soggettivo ed oggettivo necessario a configurare l'illecito ipotizzato. In fatto, il reclamante lamenta l'erroneità dell'affermazione della decisione impugnata secondo la quale sarebbe stato Presidente della S.S. Argentina S.r.l. dal 13.10.2017 sino alla data delle dimissioni avvenute il 3.4.2018 mantenendo l'80% delle quote societarie. Al riguardo, il reclamante obietta che manca un atto di investitura nella carica di Presidente della Società e di non aver mai sottoscritto alcuna clausola compromissoria. Aggiunge il reclamante che all'epoca della stipula della clausola compromissoria si trovava in altro luogo quale CTU in un procedimento civile e che la consulenza tecnica grafologica prodotta in atti evidenziava la non veridicità della sua firma apposta in calce alla scrittura privata e alla clausola compromissoria. Di qui, il "clamoroso... travisamento del fatto in cui è incorsa la impugnata decisione". L'odierno reclamante contesta l'affermazione della decisione di primo grado nella parte in cui afferma che "era socio nel momento in cui presentò le querele indicate nel deferimento con relativa violazione della clausola compromissoria". In definitiva, il reclamante assume di essersi limitato ad effettuare una serie di versamenti in danaro per sopperire alle necessità più urgenti della squadra di calcio, con la conseguenza che appare del tutto infondata l'imputazione che avrebbe "fatto venir meno la disponibilità di materiale sportivo e di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, appare fondato per quanto riguarda l'affermazione del reclamante dell'insussistenza di una sua responsabilità per il "conclamato avvilito della dignità sportiva della compagine, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, ad ogni livello". Da questo punto di vista, al reclamante non può muoversi alcun appunto avendo lo stesso anche con mezzi propri fatto fronte alle esigenze tecnico-sportive della squadra e dei calciatori. Per il resto, il reclamo appare infondato a cominciare dalle eccezioni in rito, trattandosi di termini ordinatori e non già perentori come ritiene invece erroneamente l'odierno reclamante. Ciò premesso, rimangono in piedi tutte le altre imputazioni, in particolare quella del vincolo di giustizia. Infatti, è lo stesso reclamante che ammette candidamente di aver provveduto alle necessità materiali della squadra e dei calciatori in qualità di socio della stessa. Poco importa che si sia dimesso in data 29.3.2018 dalla carica di Presidente della Società, dimissioni ratificate il 4.4.2018 con nomina di un nuovo Presidente il successivo 22.5.2018. Al momento delle dimissioni da Presidente della Società e anche dopo la presentazione delle querele alla Legione Carabinieri Liguria in data 8.6.2018 e 16.6.2018 per i reati di truffa e appropriazione indebita, l'odierno reclamante, pur non essendo più Presidente della Società S.S. Argentina S.r.l., aveva mantenuto la qualità di socio e la titolarità di quote societarie nella misura del 41% cedute a terzi solo in data 28.12.2018. Ne consegue che, pur dovendosi apprezzare l'impegno dell'odierno reclamante nel far fronte alle esigenze anche di carattere economico della Società, è indubitabile che al momento della presentazione delle due querele era ancora socio della S.S. Argentina S.r.l. nella misura del 41% e, pertanto, era tenuto al rispetto del vincolo di giustizia. Non avendo chiesto la prescritta autorizzazione, questa Corte Federale di Appello deve ritenerlo responsabile della violazione della clausola compromissoria e dal vincolo di giustizia.

Tuttavia, valutando tutte le circostanze del caso concreto e riconoscendo all'odierno reclamante di essersi fattivamente adoperato per far fronte alle esigenze della S.S. Argentina S.r.l. ricorrendo addirittura a mezzi propri, appare equo ridurre la sanzione dell'inibizione da anni due a un anno, nonché quella dell'ammenda da € 1.000,00 a € 500,00 in parziale riforma della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vellone Bruno, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e l'ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. PIRODDI NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ MONTE URPINU ARSENAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10017/421 PFI 18-19 MS/VDB DEL 14.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019)

1. Il calciatore Nicola Piroddi, per il tramite dell'Avv. Marco Piroddi, con atto del 15 giugno 2019 ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna e pubblicata unitamente con le motivazioni con il Com. Uff. n. 55 del 6 giugno 2019, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per 10 giornate, essendo stato riconosciuto responsabile, a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota 10017/421 PFI 18-19 MS/VDB del 14 marzo 2019, della violazione dell'art. 11, commi 1 e 2, C.G.S., in particolare per avere il calciatore stesso (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monte Urpinu Arsenal) posto in essere

una condotta comportante offesa, denigrazione ed insulto per motivi di razza e di colore, nei confronti del giocatore avversario Oumar Diop in occasione della gara del campionato regionale di seconda categoria della Sardegna disputata dalla squadra di appartenenza con la PGS Club San Paolo il 28 ottobre 2018, e segnatamente per aver formulato nei confronti del calciatore avversario la frase testuale "muoviti negro".

Nel suo gravame l'appellante chiede, previo accoglimento del ricorso, l'assoluzione dall'imputazione ascrittagli, con proscioglimento dall'addebito, in particolare facendo valere una ricostruzione dell'accaduto secondo la quale egli non sarebbe stato in posizione prossima alla panchina ove sedevano i compagni inseriti nella distinta di gara e in attesa eventualmente di poter entrare nel campo di gioco, panchina dalla quale invece sarebbe provenuta la (supposta) frase offensiva, unitamente al lancio di un pallone all'indirizzo del Diop.

2. Il ricorso non può essere accolto.

A fronte, invero, dell'unico elemento di prova indiscutibilmente accertato e consistente nell'indicazione da parte del Diop del Piroddi come autore del fatto di cui al deferimento in forza del riconoscimento compiuto sulla base della visione delle fotografie di tre calciatori, non schierati in campo al momento dell'accaduto, sottoposte in modo anonimo dall'incaricato della Procura alla attenzione del Diop (riconoscimento inoltre sicuramente agevolato dalla pregressa conoscenza del Piroddi dichiarata dallo stesso Diop pur non conoscendone il nome, ciò che minimizza il rischio dell'errore), il ricorrente non è riuscito a contrapporre a propria difesa una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa da quella già proposta davanti al Tribunale Federale Territoriale e da quest'ultimo non accolta, seppure riconosciuta come "circostanziata". In particolare, il reclamante lamenta che il giudice di primo grado non abbia ritenuto di ammettere, non motivando al riguardo, e quindi non abbia preso in considerazione gli elementi di prova a sostegno dell'ipotesi ricostruttiva proposta in alternativa deducibili dalla Annotazione di polizia giudiziaria inerente l'intervento effettuato dalla Legione dei Carabinieri - Compagnia di Quartu Sant'Elena in data 28 ottobre 2018 (come detto, giorno di svolgimento della gara) e dalle querele per lesioni presentate dai calciatori Carrusci Dino e Deliperi Mauro, calciatori di riserva del Monte Urpinu Arsenal, pure presenti nei documenti processuali.

In proposito occorre rilevare che le dichiarazioni dell'arbitro messe a verbale nell'Annotazione di polizia giudiziaria, circa il fatto nella sua materialità, corrispondono a quelle presenti nel supplemento di referto (fatta salva una qualche variazione del contenuto della frase offensiva, peraltro non determinante) prodotto dall'arbitro della gara e che pure sono state dichiaratamente tenute presenti dal Tribunale Federale per la sua decisione. D'altro canto le querele presentate non risultano mostrare, ai fini della prova, i caratteri dell'assoluta oggettività, considerato che in esse viene negato o comunque viene dichiarato dai querelanti di non aver udito alcuna frase di tenore offensivo o denigratorio nei confronti del Diop, vale a dire il fatto invece accertato in quanto risultante sia dal supplemento di referto arbitrale che nelle dichiarazioni dell'arbitro nell'Annotazione di polizia giudiziaria (e altresì sanzionato dal giudice sportivo con sanzione irrogata nei confronti della società da uno dei cui tesserati è certamente provenuta la frase discriminatoria di natura razziale)

3. Il punto su cui fa forza la difesa del reclamante consiste piuttosto nella circostanza che al momento dell'accaduto il Piroddi non sarebbe stato seduto in panchina, ma in fase di riscaldamento e quindi, come di consueto per queste evenienze, a una qualche distanza dalla panchina (quantificata in 15 metri nel ricorso, in 10 metri nella dichiarazione del Piroddi in sede di indagine della Procura); circostanza che renderebbe evidente l'estraneità al fatto del calciatore incolpato, stante il fatto che dall'Annotazione di polizia giudiziaria risulta, secondo la dichiarazione dell'arbitro, che la frase offensiva (unitamente al lancio del pallone contro il Diop) sarebbe provenuta da calciatore "seduto" in panchina. Anche ciò ammesso, quello che nondimeno manca nell'argomentazione della difesa è la prova che il Piroddi sia rimasto effettivamente lontano dalla panchina per tutto l'intervallo temporale, necessariamente non brevissimo (come pure risulta univocamente da tutte le dichiarazioni acquisite), tra il primo accadimento intervenuto durante la gara e rilevato ai fini del deferimento (l'incidente di gioco tra il Diop e il Durzu), cui hanno fatto seguito l'espulsione del Diop e la reazione certamente scomposta di quest'ultimo, e il secondo accadimento (la pronuncia della frase offensiva riportata dall'arbitro e il lancio del pallone), e che quindi il Piroddi non si sia nel frattempo seduto anch'egli in panchina o comunque approssimato alla stessa in maniera tale, da poter dar adito all'impressione percettiva per l'arbitro, tenuto conto della situazione di confusione e tensione che già si era venuta a creare in campo, che frase e lancio erano provenuti da calciatore "seduto" in panchina. E tanto ciò è vero che nel supplemento di referto l'arbitro ha poi dichiarato, con parziale ma non trascurabile variazione lessicale, che la frase a portata discriminatoria è provenuta da "componente della panchina". Del resto è lo stesso

calciatore Piroddi, come si evince dalla relazione sulle indagini per conto della Procura, ad aver dichiarato, seppur menzionando la circostanza del riscaldamento, di essere stato il solo dei componenti della panchina a rivolgersi al Diop per invitarlo ad accelerare l'uscita dal campo e consentire la ripresa della partita (cui lo stesso Piroddi era ragionevolmente interessato in modo particolare proprio in quanto in fase di riscaldamento). Mentre risulta mancante nell'atto di difesa quel motivo che avrebbe potuto incrinare la solidità della prova su cui si è principalmente basata la irrogazione della sanzione al Piroddi stesso, vale a dire il fatto, se è vera la circostanza peraltro non smentita di una pregressa conoscenza tra i due calciatori (evidentemente resa possibile dalla frequenza degli stessi campi di gioco), che il Diop avesse motivi di acredine nei confronti del Piroddi, tali da rendere prospettabile l'ipotesi di un erroneo se non addirittura falso riconoscimento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Piroddi Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 18 maggio 2020

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina